



POSIZIONE SULLA RIFORMA DELLE POLIZIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Sono attualmente in discussione in Commissione Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni (I) della Camera dei deputati 7 diverse proposte di legge in materia di organizzazione dei corpi di polizia locale e coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza (C. 242 Fiano; C. 255 Guidesi; C. 318 Rampelli; C. 451 Bordonali; C. 705 Polverini; C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito).

A seguito dell'esame dei provvedimenti in oggetto, si rileva come la Commissione I sia chiamata preliminarmente a decidere se limitare l'intervento normativo alla sola riforma dell'ordinamento della polizia locale, di cui si occupano tutte le proposte di legge in esame, riforma che appare peraltro ormai necessaria, in quanto l'attuale legge quadro in materia risale al 1986 ed ha subito rilevanti modifiche anche a seguito di interventi della Corte Cost., ovvero se estenderlo, secondo quanto previsto da cinque proposte di legge sulle sette complessivamente in discussione, anche al tema delle politiche integrate per la sicurezza.

Secondo le osservazioni emerse dalla discussione, se si vuole procedere con la sola riforma delle polizie locali, ci sono alcuni aspetti su cui insistono la buona parte delle proposte di riforma e che si ritengono imprescindibili, tra questi in particolare:

- a) il **tema dei corpi unici**, secondo ambiti territoriali adeguati - definiti dalle Regioni - per l'esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali;
- b) la questione dell'**armamento del personale della polizia locale**, il cui utilizzo dovrebbe essere consentito, nell'espletamento del servizio, almeno entro l'ambito regionale;
- c) la questione dei **trattamenti pensionistici, previdenziali e di tutela**, che dovrebbero essere possibilmente equiparati a quello delle polizie nazionali, considerato che negli ultimi venticinque anni il lavoro delle polizie locali è diventato estremamente più complesso e logorante e vi è dunque un'esigenza diffusa di assicurare una armonizzazione in tal senso rispetto alle altre forze di polizia. Tuttavia, tale aspetto non può essere facilmente disgiunto dalla questione dell'**inquadramento**, su cui si riscontrano visioni divergenti rispetto all'ipotesi di mantenerlo nel comparto funzioni locali o piuttosto di consentirne l'accesso al comparto sicurezza con contestuale integrazione delle norme della legge n. 121 del 1981 concernenti l'individuazione dei corpi di polizia che sono sottoposti alla disciplina unitaria della medesima legge;
- d) l'**accesso a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno** da parte dei comandi di polizia locale;
- e) il **ruolo di coordinamento regionale della polizia amministrativa**, con norme che chiariscano modalità e obblighi della Regione in materia.

Proseguendo con gli aspetti concernenti il tema della riforma della polizia locale, il cui ordinamento è disciplinato attualmente dalla legge n. 65 del 1986, si rileva come le proposte in esame siano simili per quanto concerne l'individuazione delle funzioni, riconducibili alla polizia amministrativa locale, polizia edilizia, polizia commerciale e tutela del consumatore, polizia ambientale, polizia ittico-venatoria. Per quanto riguarda, in particolare, la polizia ambientale ed ittico-venatoria si osserva come le relative competenze spettino essenzialmente alle polizie provinciali, le quali, tuttavia, a causa del ridimensionamento delle province, si trovano spesso in una situazione di difficoltà nello svolgimento dei propri compiti. In questa fase di incertezza, data dalla trasformazione delle Province e dal progressivo assestamento delle aree metropolitane, si ritiene debba essere **valorizzato il compito delle regioni quale elemento regolatore del sistema.**

Si rileva altresì come le proposte di legge in esame rechino disposizioni in materia di qualifiche e ruoli del personale della polizia locale e di distinzione di funzioni tra i vari livelli di governo, ravvisandosi al riguardo la necessità di una disciplina uniforme a livello nazionale. Viene comunque ribadita la necessità di valorizzare il ruolo delle regioni in tale ambito.

Si osserva inoltre che alcune specifiche previsioni, contenute in forme parzialmente differenti nelle proposte di legge in esame, sono meritevoli di essere prese in considerazione, quali ad esempio quelle relative all'esenzione dal pagamento del canone per gli apparecchi radio delle polizie locali, opportunamente prevista dalla proposta di legge C. 837, alla richiamata possibilità di portare armi anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, nonché alla patente di servizio.

Qualora si propenda al contrario per una proposta complessiva di riforma delle polizie locali e delle politiche locali di sicurezza, occorre ribadire o a volte ridefinire almeno alcuni punti essenziali, tra questi in particolare:

- a) la positiva configurazione del **bene pubblico sicurezza urbana** definita dall'art. 4 del D.L. n. 14/2017 convertito in L. 48/2017, quale **bene autonomo e distinto dalle materie dell'ordine e sicurezza pubblica**. Gli enti locali infatti, come dimostrato dall'esperienza degli ultimi venti anni, sono oggi maturi per elaborare, in autonomia, politiche e per intraprendere azioni nell'ambito della sicurezza urbana in un quadro normativo certo, seppure con il coinvolgimento paritario dei prefetti ove necessario;
- b) il **ruolo dei sindaci**, (ora limitato alle ordinanze amministrative ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL così come modificati dall'art. 8 del D.l. n. 14/2017 e gli ordini di allontanamento di cui all'art. 9 del D.l. n. 14/2017 convertito in L. 48/2017), che va necessariamente rafforzato sul piano della responsabilità per la **promozione di misure di prevenzione di natura situazionale, sociale e comunitaria**, valorizzando l'esperienza ultraventennale delle politiche locali di sicurezza promosse dalle Regioni;
- c) il **ruolo delle Regioni** e la riforma delle leggi regionali sulla sicurezza ora esistenti, attribuendo in modo chiaro alle Regioni un **ruolo di coordinamento generale organizzativo e di formazione per le polizie locali, un ruolo di coordinamento e finanziamento dei progetti locali di prevenzione, oltre a un ruolo di ricerca e valutazione dei progetti**;
- d) la necessità, ribadita da tutte le proposte in esame, di costituire **Conferenze regionali per il coordinamento delle politiche integrate di sicurezza urbana**. Tale organismo si giustifica con la considerazione evidente che le Regioni si configurano come gli unici enti intermedi capaci di ricoprire il ruolo di mediazione e raccordo tra istanze propriamente locali e le istituzioni centrali nella promozione di politiche di sicurezza urbana e integrata;
- e) il **ruolo del governo centrale**, cui spetta la **regia complessiva del sistema**; attraverso la predisposizione di un sistema basato su programmi nazionali di sicurezza urbana,

- concordati con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la cui attuazione è demandata al livello regionale;
- f) la **valorizzazione dello strumento pattizio** tra i diversi livelli di governo (Stato, Regioni e EE.LL.) per perseguire effettive politiche integrate di sicurezza, ottimizzando le sinergie delle diverse competenze in materia;
 - g) la definizione chiara di **forme di coordinamento e di collaborazione tra le diverse forze di polizia**, per uscire dalla frammentarietà oggi esistente e mettere a sistema un modello di coordinamento che, se pur adattabile alle realtà locali, deve essere nazionale. In ogni Regione, attraverso protocolli di coordinamento, si devono definire ruoli, compiti, modalità di intervento comuni ove necessario e possibile, chiare indicazioni di responsabilità.

Si tratta naturalmente di una ossatura minima di riferimento, che va sviluppata e dettagliata nel confronto con tutti gli attori interessati, riservandosi di approfondire le questioni di merito nel prosieguo dell'esame, e auspicando l'elaborazione di un testo unificato di ampio respiro, che tragga spunto dalle numerose proposte e osservazioni presentate.

Roma, 3 luglio 2019